

17\_SO23\_1\_LRE 28\_1\_TESTO

## Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Il **Consiglio regionale** ha approvato

Il **Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

### INDICE

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE

##### CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1995, N. 23 (DISCIPLINA E PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA)

Art. 1 modifica all'articolo 1 della legge regionale 32/1995

Art. 2 modifica all'articolo 4 della legge regionale 32/1995

Art. 3 modifica all'articolo 5 della legge regionale 32/1995

Art. 4 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 32/1995

Art. 5 modifica all'articolo 10 della legge regionale 32/1995

Art. 6 sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 32/1995

Art. 7 abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 32/1995

Art. 8 norme transitorie relative all'articolo 12 della legge regionale 32/1995

Art. 9 norme finanziarie relative alla legge regionale 32/1995

##### CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1996, N. 25 (DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO)

Art. 10 modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/1996

Art. 11 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 25/1996

Art. 12 abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996

Art. 13 modifica all'articolo 18 della legge regionale 25/1996

Art. 14 abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 25/1996

Art. 15 modifica all'articolo 27 della legge regionale 25/1996

Art. 16 norme transitorie relative alla legge regionale 25/1996

##### CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1999, N. 23 (DISCIPLINA DI RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI)

Art. 17 modifica all'articolo 6 della legge regionale 23/1999

Art. 18 modifica all'articolo 7 della legge regionale 23/1999

Art. 19 modifica all'articolo 10 della legge regionale 23/1999

Art. 20 modifica all'articolo 11 della legge regionale 23/1999

Art. 21 modifica all'articolo 12 della legge regionale 23/1999

Art. 22 modifica all'articolo 13 della legge regionale 23/1999

Art. 23 modifica all'articolo 14 della legge regionale 23/1999

Art. 24 modifica all'articolo 15 della legge regionale 23/1999

Art. 25 abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 23/1999

Art. 26 modifica all'articolo 17 della legge regionale 23/1999

Art. 27 modifica all'articolo 18 della legge regionale 23/1999

Art. 28 sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 23/1999

Art. 29 norme finanziarie relative alla legge regionale 23/1999

##### CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE

Art. 30 criteri e modalità per l'accertamento della qualifica di IAP

Art. 31 riduzione del vincolo di destinazione del PSR 2007 - 2013

Art. 32 misura 11 Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Art. 33 anticipazioni finanziarie a favore dei GAL sui rimborsi da parte dell'organismo pagatore del PSR

Art. 34 contributo per la candidatura del Collio come patrimonio Unesco

Art. 35 disposizioni relative alla legge regionale 15/2000

Art. 36 conferma di contributo concesso per la ristrutturazione della casera di malga Valinis

Art. 37 modifica all'articolo 5 della legge regionale 80/1982

Art. 38 modifiche all'articolo 15 della legge regionale 28/2002

Art. 39 delegazioni a favore dei Consorzi di bonifica

Art. 40 modifica all'articolo 3 della legge regionale 24/2016

Art. 41 modifica all'articolo 2 della legge regionale 6/2010

Art. 42 modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2015

Art. 43 abrogazioni in materia di agricoltura

## TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI

## CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1988, N. 34 (NORME PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA VALANGA)

Art. 44 sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 34/1988

Art. 45 sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 34/1988

Art. 46 modifica all'articolo 5 della legge regionale 34/1988

## CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2007, N. 9 (NORME IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI)

Art. 47 modifica all'articolo 29 della legge regionale 9/2007

Art. 48 modifica all'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007

Art. 49 inserimento dell'articolo 86 bis nella legge regionale 9/2007

Art. 50 modifiche all'articolo 88 della legge regionale 9/2007

Art. 51 modifica all'articolo 89 della legge regionale 9/2007

Art. 52 modifica all'articolo 92 della legge regionale 9/2007

Art. 53 norme finanziarie relative alla legge regionale 9/2007

## CAPO III - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI

Art. 54 modifica all'articolo 7 della legge regionale 10/2010

## TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ITTICHE

## CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1993, N. 32 (ESERCIZIO DELLA PESCA DI MESTIERE NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA)

Art. 55 sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 32/1993

Art. 56 sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 32/1993

## CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 31 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA)

Art. 57 modifica all'articolo 02 della legge regionale 31/2005

Art. 58 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31/2005

Art. 59 norme finanziarie relative alla legge regionale 31/2005

## CAPO III - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ITTICHE

Art. 60 disciplina della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' VENATORIA

## CAPO I - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA

Art. 61 finalità

Art. 62 requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità delle domande di contributo

Art. 63 modalità di presentazione della domanda di contributo

Art. 64 Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia

Art. 65 istruttoria delle domande di contributo

Art. 66 concessione ed erogazione dei contributi

Art. 67 restituzione dei contributi erogati

Art. 68 contributo straordinario per l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell'area Canal del Ferro - Val Canale

Art. 69 promozione dei centri di raccolta della selvaggina

Art. 70 disposizioni finanziarie

## CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 24 (NORME IN MATERIA DI SPECIE CACCIBILI E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA ED ULTERIORI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE IN MATERIA VENATORIA E DI PESCA DI MESTIERE)

Art. 71 modifica all'articolo 6 della legge regionale 24/1996

Art. 72 modifica all'articolo 7 della legge regionale 24/1996

Art. 73 modifiche all'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996

## CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2008, N. 6 (DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

Art. 74 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6/2008

Art. 75 modifica all'articolo 4 della legge regionale 6/2008

Art. 76 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6/2008

Art. 77 modifica all'articolo 11 della legge regionale 6/2008

Art. 78 modifiche all'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008

Art. 79 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 6/2008

Art. 80 modifiche all'articolo 14 della legge regionale 6/2008

Art. 81 modifiche all'articolo 15 della legge regionale 6/2008

Art. 82 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 6/2008

Art. 83 modifica all'articolo 18 della legge regionale 6/2008

Documento PRIVO DI VALORE LEGALE

Art. 84 modifica all'articolo 20 della legge regionale 6/2008  
Art. 85 modifica all'articolo 21 della legge regionale 6/2008  
Art. 86 modifica all'articolo 23 della legge regionale 6/2008  
Art. 87 modifiche all'articolo 25 della legge regionale 6/2008  
Art. 88 modifica all'articolo 26 della legge regionale 6/2008  
Art. 89 modifiche all'articolo 27 della legge regionale 6/2008  
Art. 90 modifica all'articolo 29 della legge regionale 6/2008  
Art. 91 modifica all'articolo 32 della legge regionale 6/2008  
Art. 92 modifica all'articolo 33 della legge regionale 6/2008  
Art. 93 modifica all'articolo 34 della legge regionale 6/2008  
Art. 94 modifiche all'articolo 39 della legge regionale 6/2008  
Art. 95 modifica all'articolo 37 della legge regionale 6/2008  
Art. 96 modifica all'articolo 41 della legge regionale 6/2008  
Art. 97 norme finanziarie relative alla legge regionale 6/2008  
CAPO IV - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1986, N. 56 (NORME IN MATERIA DI CACCIA, DI ALLEVAMENTO DI SELVAGGINA, DI TASSIDERMA, NONCHÉ DI PESCA IN ACQUE INTERNE)  
Art. 98 modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale 56/1986  
Art. 99 modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986  
Art. 100 sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 56/1986  
CAPO V - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1987, N. 14 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA DI SELEZIONE PER PARTICOLARI PRELIEVI DI FAUNA SELVATICA)  
Art. 101 modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1987  
Art. 102 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14/1987  
CAPO VI - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA FAUNISTICA  
Art. 103 abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 21/1993  
Art. 104 modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2002  
Art. 105 norme transitorie in materia di attività venatoria  
Art. 106 abrogazioni in materia di attività venatoria  
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI  
CAPO I - ENTRATA IN VIGORE  
Art. 107 entrata in vigore

ALLEGATO A - CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE DI CENTRI DI LAVORAZIONE DELLE CARNI DI SELVAGGINA UCCISA A CACCIA - CRITERI DI SELEZIONE  
ALLEGATO B - CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE DI CENTRI DI LAVORAZIONE DELLE CARNI DI SELVAGGINA UCCISA A CACCIA - SPESE AMMISSIBILI

TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE  
CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1995, N. 32 (DISCIPLINA E PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA)

## **Art. 1** modifica all'articolo 1 della legge regionale 32/1995

1. All'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica del Friuli Venezia Giulia), le parole <<regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato regolamento CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91>>.

## **Art. 2** modifica all'articolo 4 della legge regionale 32/1995

1. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 32/1995 è abrogato.

## **Art. 3** modifica all'articolo 5 della legge regionale 32/1995

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 32/1995 le parole <<Detti produttori non hanno più diritto ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 12.>> sono soppresse.

## **Art. 4** modifiche all'articolo 9 della legge regionale 32/1995

1. All'articolo 9 della legge regionale 32/1995 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) il comma 8 è abrogato;  
b) al comma 9 le parole <<nonché le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41>> sono soppresse.

## Art. 5 modifica all'articolo 10 della legge regionale 32/1995

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 32/1995 le parole «regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, nonché quelle previste dalla legge regionale 13 giugno 1988, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 952/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni».

## Art. 6 sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 32/1995

1. L'articolo 12 della legge regionale 32/1995 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12 interventi a favore dell'agricoltura biologica

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per abbattere i costi sostenuti dalle aziende agricole biologiche o in conversione biologica con sede operativa in regione per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, riferite alla superficie agricola utilizzata (SAU) situata in regione.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi agli Organismi di cui all'articolo 7 e non comportano pagamenti diretti alle aziende. Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica svolte a favore delle aziende di cui al comma 1 che:

a) sono microimprese, piccole o medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli;

b) non sono imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14, del regolamento (UE) 702/2014;

c) risultano iscritte nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4.

4. Gli aiuti di cui al comma 1:

a) non sono cumulabili con altri aiuti ottenuti per i medesimi costi;

b) non possono essere concessi per i costi dei controlli effettuati direttamente dalle aziende;

c) possono essere concessi per i costi dei controlli che la legislazione dell'Unione europea prevede siano sostenuti dalle aziende, purché sia quantificato il relativo ammontare.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le domande per la concessione degli aiuti di cui al comma 1 sono presentate, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dagli Organismi di cui all'articolo 7 con riferimento ai costi da sostenere nell'anno successivo e sono corredate:

a) dell'elenco delle aziende interessate, distinte in microimprese, piccole o medie imprese;

b) del preventivo di spesa per ciascuna azienda, con la descrizione delle attività di controllo previste, l'indicazione dei costi totali fra cui va messa in evidenza l'eventuale quantificazione dei costi di cui al comma 4, lettera c), e dell'importo richiesto a titolo di aiuto;

c) delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dai legali rappresentanti di ciascuna azienda con cui si attesta di non aver chiesto altri aiuti per le medesime spese e di non essere destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, nella misura massima del 80 per cento delle spese preventivate, al netto dell'IVA. In caso di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun Organismo sono proporzionalmente ridotte. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione, prevedendo che la fattura di addebito per l'attività di controllo svolta a favore di ciascuna azienda indichi l'entità del contributo concesso in detrazione rispetto al totale del corrispettivo.>>.

## Art. 7 abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 32/1995

1. L'articolo 19 della legge regionale 32/1995 è abrogato.

## Art. 8 norme transitorie relative all'articolo 12 della legge regionale 32/1995

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 32/1995, come sostituito dall'articolo 6, le domande di contributo sono presentate entro il 31 agosto 2017 con riferimento alle spese da sostenere nell'anno in corso a decorrere dall'1 settembre 2017.

**Art. 9** norme finanziarie relative alla legge regionale 32/1995

1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 32/1995, come sostituito dall'articolo 6 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1996, N. 25 (DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO)

**Art. 10** modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/1996

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), le parole <<nella provincia di Trieste>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'area territoriale Giuliana di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)>>.

**Art. 11** modifiche all'articolo 16 della legge regionale 25/1996

1. Nella rubrica e al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25/1996 le parole <<alle Comunità montane ed alle Province>> sono soppresse.

**Art. 12** abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996

1. L'articolo 17 della legge regionale 25/1996 è abrogato.

**Art. 13** modifica all'articolo 18 della legge regionale 25/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 25/1996 le parole <<sentite l'Unione Province Italiane (UPI) e>> sono sostituite dalla seguente: <<sentita>>.

**Art. 14** abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 25/1996

1. L'articolo 19 della legge regionale 25/1996 è abrogato.

**Art. 15** modifica all'articolo 27 della legge regionale 25/1996

1. Nella rubrica e al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 25/1996 le parole <<degli articoli 15 e 17>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 15>>.

**Art. 16** norme transitorie relative alla legge regionale 25/1996

1. Gli articoli 17 e 19 della legge regionale 25/1996 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi, fatta salva la riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione previsto all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 25/1996 al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica. Il Servizio competente comunica ai beneficiari la modifica della durata del vincolo di destinazione.

CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1999, N. 23 (DISCIPLINA DI RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI)

**Art. 17** modifica all'articolo 6 della legge regionale 23/1999

1. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), le parole <<dalla Provincia>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia>>.

**Art. 18** modifica all'articolo 8 della legge regionale 23/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 23/1999 le parole <<della Provincia>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia>>.

**Art. 19** modifica all'articolo 10 della legge regionale 23/1999

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 23/1999 le parole <<un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della Provincia.>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Comune un piano

di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia.>>.

#### **Art. 20** modifica all'articolo 11 della legge regionale 23/1999

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:  
<<3. Con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia possono essere disposte variazioni del calendario di raccolta.>>.

#### **Art. 21** modifica all'articolo 12 della legge regionale 23/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 23/1999 dopo le parole <<invasciata>> sono inserite le seguenti: <<, con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia,>>.

#### **Art. 22** modifica all'articolo 13 della legge regionale 23/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23/1999 le parole <<Le Province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, provvedono>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia provvede>>.

#### **Art. 23** modifica all'articolo 14 della legge regionale 23/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23/1999 le parole <<predisposto dalla Regione.>> sono sostituite dalle seguenti: <<adottato con provvedimento del Servizio dell'Agenzia competente in materia.>>.

#### **Art. 24** modifiche all'articolo 15 della legge regionale 23/1999

1. All'articolo 15 della legge regionale 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
<<3. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta e di addestramento dei cani utilizzati nella stessa.>>;  
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
<<3 bis. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle associazioni dei tartufai secondo criteri e modalità stabiliti, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato con regolamento regionale.>>.

#### **Art. 25** abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 23/1999

1. L'articolo 16 della legge regionale 23/1999 è abrogato.

#### **Art. 26** modifica all'articolo 17 della legge regionale 23/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 23/1999 le parole <<dalla Provincia>> sono sostituite dalle seguenti: <<con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia>>.

#### **Art. 27** modifica all'articolo 18 della legge regionale 23/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23/1999 le parole <<agli agenti del Corpo forestale regionale. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Corpo forestale regionale e ai Corpi di polizia locale>>.

#### **Art. 28** sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 23/1999

1. L'articolo 19 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:  
<<Art. 19 sanzioni amministrative e pecuniarie  
1. Alle violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:  
a) per la raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 12, comma 3 da 100 euro a 400 euro;  
b) per la raccolta in periodo vietato di cui all'articolo 11, comma 2, o senza l'ausilio del cane addestrato o senza l'attrezzo idoneo di cui all'articolo 11, comma 2, o per il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta da 150 euro a 500 euro;  
c) per la raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, da 150 euro a 500 euro per ogni decara o frazione del terreno lavorato;  
d) per l'apertura di buche in soprannumero o per il mancato riempimento con la terra prima estratta di cui all'articolo 11, comma 6, da 50 euro a 100 euro per ogni cinque buche o frazione, aperte e non riempite con il medesimo terreno di scavo;  
e) per la raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 4,

comma 1, da 500 euro a 2.000 euro;

f) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati di cui all'articolo 11, comma 4, da 50 euro a 200 euro;

g) per la ricerca e la raccolta di tartufi durante le ore notturne di cui all'articolo 11, comma 5, da 150 euro a 500 euro;

h) per la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data del rimboschimento da 50 euro a 200 euro;

i) per la raccolta dei tartufi con un numero di cani superiore a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, da 150 euro a 500 euro per ciascun cane;

j) per la vendita al consumatore di tartufi freschi senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro;

k) per la vendita al consumatore di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro;

l) per la lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita da parte di soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 8 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro.

2. La raccolta dei tartufi nelle ipotesi previste dal comma 1 comporta la confisca del materiale raccolto, nonché la sanzione accessoria del ritiro del tesserino previsto dall'articolo 12, comma 3, per l'anno solare in corso.

3. Alle violazioni della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

4. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984>>.

### **Art. 29** norme finanziarie relative alla legge regionale 23/1999

1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 3, bis, della legge regionale 23/1999, come aggiunto dall'articolo 24, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 23/1999, come sostituito dall'articolo 28, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

#### CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE

### **Art. 30** criteri e modalità per l'accertamento della qualifica di IAP

1. I criteri e le modalità per l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole.

### **Art. 31** riduzione del vincolo di destinazione del PSR 2007-2013

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica, tutelando la libera iniziativa delle imprese e garantendo l'efficacia dell'uso delle risorse pubbliche, la durata decennale del vincolo di destinazione prevista, per la misura 121 - ammodernamento delle aziende agricole, la misura 123 azione 1 - accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli, la misura 312 - sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese e la misura 410 - strategie di sviluppo locale, nei provvedimenti attuativi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è ridotta a cinque anni decorrenti dalla data della decisione individuale di finanziamento.

2. In applicazione di quanto disposto dal comma 1, gli Uffici attuatori e i Gruppi di azione locale competenti per le Misure interessate comunicano ai beneficiari la modifica della durata del vincolo.

### **Art. 32** misura 11 Programma di sviluppo rurale 2014-2020

1. Ai fini del pagamento delle domande di sostegno/pagamento e delle domande di pagamento presentate a valere sulla misura 11 - agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si considerano valide per eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sul terreno oggetto dell'operazione finanziata le seguenti tipologie di conduzione rapor-